

Allegato "A" al progetto di scissione

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' corrente in Milano l'associazione:

"ASSOCIAZIONE VILLA SAN FERMO ONLUS"

duratura a tempo indeterminato, quale organizzazione non
lucrativa di utilità sociale.

E' fatto obbligo di utilizzare nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o l'acronimo Onlus.

ART. 2) SCOPO E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro ma intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della formazione,
esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione
Lombardia.

In particolare essa si prefigge di porsi al servizio ed assistere
le persone anziane autosufficienti e non per assicurare loro
assistenza e solidarietà sia a domicilio sia in case di cura.
Essa potrà prendere qualsiasi iniziativa atta al raggiungimento
dello scopo sociale, fra le quali anche erigere, costruire,
gestire case di riposo per anziani, case di soggiorno con
possibilità di pensione con ristoro, comunità alloggio, comunità
famiglia, centri diurni per anziani, strutture protette ed
operare nel campo dell'assistenza sanitaria e socio economica.
L'Associazione è intesa inoltre come luogo di riferimento e di
riabilitazione civile e morale, ispirando la sua attività ad
azioni di solidarietà, di soccorso, di assistenza a persone
bisognose; istituisce propri "Centri Studi di documentazione e
di ricerca" ai fine di individuare ed operare nell'area
dell'emarginazione e del disadattamento sociale, offrendo la
propria opera di prevenzione e di informazione verso i giovani,
le famiglie, scuole e comunità, prepara operatori e volontari da
impiegare nell'assistenza.

L'Associazione intende inoltre sviluppare la collaborazione con
le famiglie al fine di responsabilizzarle e coinvolgerle nel
cammino rieducativo del proprio congiunto, coordinando gli
interventi rieducativi e di sostegno.

L'Associazione intende anche rivolgersi, attraverso i mezzi
consentiti, all'opinione pubblica, alle Istituzioni, alle
Autorità ed agli Enti sociali e sanitari onde ottenere
l'interessamento di questi ai problema degli anziani,
stimolandone e sollecitandone operativi interventi.

ART. 3) FINALITÀ' MEZZI E PRODUZIONE

E' fatto divieto con l'Associazione di svolgere attività diverse
da quelle menzionate nell'articolo 2 ad eccezione di quelle
direttamente connesse.

In relazione e nei limiti suindicati:

a) l'Associazione devolgerà ogni sua disponibilità presente e



futura al conseguimento degli scopi che si prefigge attraverso la propria attività;

b) per il conseguimento degli scopi e per l'esercizio dell'attività propria l'Associazione potrà svolgere direttamente e tramite Enti o persone da lei delegate qualsiasi lecita attività lavorativa incluse quelle di carattere artigianale, commerciale, agricola, sempre e comunque finalizzate al proprio autonomo sviluppo ed al mantenimento dei propri assistiti.

In via puramente esemplificativa e non tassativa potrà pertanto procedere:

- all'organizzazione di case di riposo, comunità alloggio, di centri di ritrovo per assistenza ed istruzione;

- alla costruzione o all'acquisto di immobili o di terreni necessari allo svolgimento delle attività suddette o comunque necessari per il ricovero e l'attività del gruppo comunitario, ovvero da adibire a sede delle attività o da utilizzare per qualsiasi altra attività collaterale che l'associazione intendesse promuovere o coltivare; potrà inoltre procedere alla vendita dei suddetti immobili qualora ciò risulti funzionale al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

c) potrà infine compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, gestionali, ritenute utili per il conseguimento dei propri scopi e finalità, rendendosi all'occorrenza soggetto di proprietà, di gestione anche immobiliare, di contratti di locazione o di comodato; prestatrice di garanzie reali o di altro genere, nel rispetto e nei limiti previsti dalle leggi, dalle normative vigenti ed, in particolare, dalle limitazioni imposte dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sempre al solo scopo del raggiungimento delle sue premesse finalità.

ART. 4) PATRIMONIO - DOTAZIONI E ATTRIBUZIONI

a) A seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria del giorno 26 ottobre 1995 adottata al fine dell'ottenimento del riconoscimento giuridico dell'Associazione, il patrimonio è stato inizialmente determinato in euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) e costituito interamente da denaro liquido versato in data 16 ottobre 1995 sul c/c bancario nr. 912867.2.0401 intestato alla Associazione Villa San Fermo tenuto presso l'Istituto San Paolo di Torino (ora Intesa Sanpaolo SpA) Agenzia di San Fermo della Battaglia.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito inoltre da:

- tutti i beni mobili e immobili che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione anche per titoli di donazione, lasciti o successione;

- erogazioni di contributi o di mezzi fatti da privati o da Enti, siano essi terzi o associati;

- eventuali fondi di riserva;

- ogni altro provento che concorra ad aumentare la dotazione patrimoniale;



b) il patrimonio quale dotazione sociale non è attribuibile pro-quota, costituendo un fondo unico e indivisibile;

c) i soci pertanto non hanno diritto ad alcuna attribuzione di quota patrimoniale, neppure nel caso di scioglimento dell'Associazione;

d) in caso di decesso di un socio, nessun diritto compete agli eredi di questi, così come nessun diritto compete al socio che viene escluso o comunque dimette tale qualifica per cessazione.

ART. 5) GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

La gestione sociale si articola in esercizi finanziari che hanno durata annuale con chiusura al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di predisporre il rendiconto consuntivo dell'anno ed il preventivo per l'anno successivo e di sottoporlo all'esame dell'Assemblea depositandolo presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 6) SOCI

Sono soci dell'Associazione persone fisiche o Istituzioni pubbliche o private di qualsiasi natura, senza distinzione di ordine ideologico, politico o religioso.

La qualità di socio:

a) è tassativamente preclusa per coloro che in difformità alla linea istituzionale dell'associazione intendono farne parte per soddisfare propri particolari interessi lucrativi, ideologici o anche puramente conoscitivi;

b) si acquisisce per delibera del Consiglio di Amministrazione e con il versamento della quota annuale di associazione e si perde per decesso, dimissione, mancato versamento della quota annuale, indegnità conseguente a delibera di esclusione dell'assemblea assunta per gravi motivi e con provvedimento motivato e comunicato per iscritto.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla lettera h) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo recante "Disciplina Tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", fra i soci vi è parità di trattamento e uniformità nei diritti a loro riservati.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, hanno diritto di eleggere e di



essere eletti negli organi dell'Associazione e di approvare annualmente il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

ART. 7) ASSEMBLEA ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTO

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti.

ART. 8) DELL'ASSEMBLEA

a) L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci. Per la validità è necessaria la presenza della metà dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci assenti o dissenzienti;

b) l'Assemblea ordinaria si riunisce, con convocazione attuata con mezzi idonei che consentano la prova della ricezione e con un congruo preavviso, almeno una volta all'anno, per l'esame del rendiconto e del preventivo finanziario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio e comunque ogni volta venga convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un decimo della totalità degli Associati;

c) l'Assemblea è costituita da soci; qualora un Socio non sia persona fisica, ma una Istituzione, questa sarà rappresentata da persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante dell'Istituzione medesima;

d) formula le direttive generali del programma dell'Associazione che il Consiglio avrà cura di definire e di attuare;

e) elegge tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Revisore dei Conti;

f) decide le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle eventuali convenzioni stipulate con altri Enti.

ART. 9) DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri che durano in carica tre anni; tutti i membri sono eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili e sono scelti fra i soci.

Qualora durante il triennio, per dimissioni od altra causa, venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione la sua



sostituzione sarà decisa dal Consiglio stesso per cooptazione di un membro scelto tra i soci.

Non di meno la nomina così operata dovrà essere sottoposta per ratifica all'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla data di nomina del cooptato la cui durata in carica coinciderà con quella degli altri componenti il Consiglio;

b) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di delegare in tutto o in parte al Presidente ed a un singolo consigliere specifici poteri, individuati di volta in volta con delibera che ne determina i limiti; definisce ed attiva il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili per il conseguimento degli scopi fissati dallo Statuto;

c) amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa secondo le norme di legge;

d) propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto;

e) si riunisce di regola ogni quattro mesi e ogni volta il Presidente ritenga opportuno convocarlo con mezzo scritto.

Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza fra questi, in caso di parità è decisivo il voto del Presidente;

f) nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario del Consiglio.

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite. E' consentito il rimborso di spese documentalmente sostenute, in quanto autorizzate.

ART. 10) DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) è eletto dal Consiglio stesso tra i propri membri, dura in carica un triennio ed è rieleggibile;

b) convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

c) ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e nei confronti dei terzi;

d) è responsabile con il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;

e) convoca annualmente l'Assemblea ordinaria dei soci, presenta il rendiconto ed il preventivo finanziario dell'Associazione, cura la documentazione verbale e la conservazione degli atti sociali con l'ausilio del segretario;

f) in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci e ne svolge temporaneamente le funzioni il Vice Presidente.

Il Presidente può delegare i suoi compiti a uno o più Vice Presidenti, a procuratori speciali e ad negotia.

ART. 11) IL REVISORE DEI CONTI

L'assemblea dei soci nomina un Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il quale dura in carica tre anni, può



essere rieletto una o più volte, controlla l'Amministrazione dell'Associazione ed esprime il proprio parere sul rendiconto consuntivo e preventivo di amministrazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'Assemblea annuale dell'Associazione che ne esamina il contenuto, riferisce all'Assemblea sulla regolarità dell'andamento sociale.

ART. 12) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, i quali provvederanno al realizzo delle attività ed al ripianamento delle eventuali passività pervenendo alla disponibilità finale del patrimonio che sarà devoluto a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, Comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 13) RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non è espressamente previsto e regolato nel presente Statuto è fatto rinvio alla normativa vigente in materia di Associazioni private riconosciute.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. L. L.', is written over a light yellow rectangular background.